

D.P.R. 10 gennaio 1957, n.3 - T.U. Impiegati civili dello Stato

TITOLO V Incompatibilità e cumulo di impieghi

CAPO I Incompatibilità

Art. 60 (Casi di incompatibilità)

L'impiegato non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del Ministro competente.

Art. 61 (Limiti dell'incompatibilità)

Il divieto di cui all'articolo precedente non applica nei casi di società cooperative (20/b).L'impiegato può essere prescelto come perito o arbitro previa autorizzazione del Ministro o del capo ufficio da lui delegato.

Art. 62 (Partecipazione all'amministrazione di enti e società)

Nei casi stabiliti dalla legge o quando ne sia autorizzato con deliberazione del Consiglio dei Ministri, l'impiegato può partecipare all'amministrazione o far parte di collegi sindacali in società o enti quali lo Stato partecipi o comunque contribuisca, in quelli che siano concessionari dell'amministrazione di cui l'impiegato fa parte o che siano sottoposti alla vigilanza di questa.

Art. 63 (Provvedimenti per casi di incompatibilità)

L'impiegato che contravvenga ai divieti posti dagli artt. 60 e 62 viene diffidato dal Ministro o dal direttore generale competente, a cessare dalla situazione di incompatibilità. La circostanza che l'impiegato abbia obbedito alla diffida non preclude l'eventuale azione disciplinare. Decorsi quindici giorni dalla diffida, senza che l'incompatibilità sia cessata, l'impiegato decade dall'impiego. La decadenza è dichiarata con decreto del Ministro competente, sentito il Consiglio di amministrazione.

Art. 64 (Denuncia dei casi di incompatibilità)

Il capo del servizio è tenuto a denunciare al Ministro o all'impiegato da questi delegato i casi di incompatibilità dei quali sia venuto comunque a conoscenza.